

AVV. ELENA CAFARO

VIA DALMAZIA 161

7021 BARI

PEC: avv.elenacafaro@legalmail.it

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE n. 75/2024 Reg. Prov. Cau. del
27.9.2023 pubblicata il 16 gennaio 2024

RESA DAL TAR BARI – SEZ. I –NEL GIUDIZIO N. 7/2023 REG. RIC.

I SOTTOSCRITTI AVVOCATI **ELENA CAFARO** (CF: CFRLNE74M45A662F - PEC: avv.elenacafaro@legalmail.it; fax: 080/5533503) e **MARIO ASSENNATO** (CF: SSNMRA74H04A662N - fax 080/5722836 - pec: mario.assennato@pec.it), IN QUALITA' DI DIFENSORI DELLA **DOTT.SA TERESA LOIZZI** (C.F.: LZZTRS79H67A662H), IN VIRTU' DELL'ORDINANZA N. 75/2024 RESA DAL TAR PUGLIA-BARI-SEZ.I NEL GIUDIZIO RG. N. 7/2023

AVVISANO CHE

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede è il **TAR PUGLIA-BARI SEZ. I**
2. il giudizio è rubricato al **numero di RG. 7/2023**
3. il nome della parte ricorrente è **TERESA LOIZZI**
4. le Amministrazioni intime sono: - **Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli;Formez Pa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;**
5. i controinteressati originariamente indicati sono: **Colacchi Emiliano, Cavagnero Sara, Ragni Francesco Paolo, Puricella Anna Grazia, Ventola Luciana, Amatista Elisa, non costituiti in giudizio**
6. I **provvedimenti impugnati**, previa adozione di idonea misura cautelare, sono:
 - a) la Determinazione n. 1083 del 3.11.2022 del Dirigente del Dipartimento Personale e Organizzazione Sezione Personale Servizio Reclutamento e Contrattazione;
 - b) il verbale n. 2 del 9.5.2022 della Commissione esaminatrice, nella parte in cui quest'ultima attribuisce un punteggio integrativo di 1.5 punti ai candidati in possesso del "le lauree Specialistica o Magistrale correlate alla propedeutica Laurea Triennale utilizzata per l'ammissione al concorso";
 - c) i verbali della Commissione esaminatrice n. 5 del 22.7.2022, n. 6 del 01.08.2022, n. 8 del 12.10.2022 e n. 9 del 24.10.2022;
 - d) il bando di concorso pubblico per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali - Bando n. 14 area professionale "Competitività e Sviluppo del Sistema (Policy regionali)" - profilo professionale "Specialista Tecnico di Policy"

AVV. ELENA CAFARO

VIA DALMAZIA 161

7021 BARI

PEC: avv.elenacafaro@legalmail.it

ambito di ruolo “Politiche internazionali”, nella parte in cui prevede che la Commissione possa attribuire un punteggio di 1.5 punti integrativi al “diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla laurea Specialistica o Magistrale utilizzata per l’ammissione al concorso”; e) ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, ancorché non conosciuto.

7. Con ordinanza n. 75/2024 il TAR Bari, Sez.I, ha disposto l’integrazione del contraddittorio con autorizzazione a procedere con la notifica per pubblici proclami nei confronti dei sigg.ri che ricoprono una posizione poziore rispetto la ricorrente di seguito individuati:

pos. grad.	Cognome	Nome	Punteggio
1	Colacchi	Emiliano	29
2	Cavagnero	Sara	28,75
3	Carofiglio	Simona	28,625
4	Lorusso	Candido	28,5
5	Schiraldi	Cristina	28,5
6	Lorusso	Domenico	28,25
7	Ragni	Francesco Paolo	28
8	De Fazio	Rosa Stella	27,875
9	Lorusso	Pietro	27,625
10	Pomes	Anastasiya	27,625
11	Di Gennaro	Roberto	27,5
12	Lofano	Serena	27,375
13	Marasco	Rosella	27,125
14	Angiulli	Roberta	27,125
15	Amoruso	Nicola	26,875
16	Pellegrino	Federico	26,625
17	Busco	Silvia	26,625
18	Amatista	Elisa	26,5
19	Puricella	Anna Grazia	26,375
20	Ventola	Luciana	26,375
21	Osella	Elisa	26,25
22	Casoli	Francesco	26,25
23	Labriola	Diego	26,125
24	Sportelli	Cosimo	26,125
25	Guida	Annalisa	26,125
26	Abrescia	Dario	26,125
27	Nisi	Nadia	26
28	Marccone	Michele	26
29	Surdo	Palma Giuseppa	26
30	Cofano	Pietro	25,75
31	Papagni	Grazia	25,625

8. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (n.7 R.G. assegnato all’odierno

AVV. ELENA CAFARO

VIA DALMAZIA 161

7021 BARI

PEC: avv.elenacafaro@legalmail.it

ricorso) e dell'anno di deposito (2023) nella sezione "Ricerche" "Ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "TAR Puglia - Bari" della sezione TAR "Tribunali amministrativi regionali".

*

Di seguito si riporta il testo integrale del ricorso:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - BARI

RICORSO

per la **DOTT.SSA TERESA LOIZZI** (C.F.: LZZTRS79H67A662H), residente in Adelfia (BA) alla via Caduti del 1799, rappresentata e difesa - giusta mandato in calce al presente atto rilasciato su foglio separato, ma da intendersi stabilmente unito ad esso ed anche disgiuntamente - dall' avv. Elena Cafaro (CF: CFRLNE74M45A662F - PEC: avv.elenacafaro@legalmail.it; fax: 080/5533503) e dall'avv. Mario Assennato (CF: SSNMRA74H04A662N - pec: mario.assennato@pec.it - fax 080/5722836).

L'avv. Elena Cafaro e l'avv. Mario Assennato dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria relative al presente giudizio ai numeri di fax e agli indirizzi pec sopra indicati, presso cui è da intendersi eletto domicilio digitale.

ricorrente

CONTRO

la **REGIONE PUGLIA**, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore

FORMEZ PA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
resistenti

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

Colacchi Emiliano, Caravegno Sara, Ragni Francesco Paolo, Puricella Anna Grazia, Ventola Luciana, Elisa Amatista

controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA EMANAZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI:

a) Della Determinazione n. 1083 del 3.11.2022 del Dirigente del Dipartimento Personale e Organizzazione Sezione Personale Servizio Reclutamento e Contrattazione;

b) Del verbale n. 2 del 9.5.2022 della Commissione esaminatrice, nella parte in cui quest'ultima attribuisce un punteggio integrativo di 1.5 punti ai candidati in possesso del "le lauree Specialistica o Magistrale correlate alla propedeutica Laurea Triennale utilizzata per l'ammissione al concorso";

c) dei verbali della Commissione esaminatrice n. 5 del 22.7.2022, n. 6 del 01.08.2022, n. 8 del 12.10.2022 e n. 9 del 24.10.2022;

d) del bando di concorso pubblico per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209

AVV. ELENA CAFARO

VIA DALMAZIA 161

7021 BARI

PEC: avv.elenacafaro@legalmail.it

unità di categoria D per vari profili professionali - Bando n. 14 area professionale "Competitività e Sviluppo del Sistema (Policy regionali)" - profilo professionale "Specialista Tecnico di Policy" ambito di ruolo "Politiche internazionali", nella parte in cui prevede che la Commissione possa attribuire un punteggio di 1.5 punti integrativi al "diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla laurea Specialistica o Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso";

e) di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, ancorché non conosciuto.

*

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE A RICONOSCERE

- il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'attribuzione del punteggio aggiuntivo (1.5 punti) per il titolo universitario, laurea in Lingue e letterature moderne vecchio ordinamento;

- il maggior punteggio di 1 punto per l'abilitazione professionale all'insegnamento

- il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'eliminazione della penalità (0.25) attribuita alla domanda n. 3 del questionario sottopostole

FATTO

La dott.ssa Loizzi ha conseguito nel 2004 presso l'Università Aldo Moro di Bari la laurea vecchio ordinamento, in "Lingue e letterature straniere" con una votazione di 110/110 e lode.

La laurea in Lingue e Letterature Straniere vecchio ordinamento presume una buona conoscenza di almeno due lingue europee in quanto, a scelta dello studente, una lingua è studiata per l'intero corso universitario (4 anni) e la seconda lingua in un percorso triennale.

Il percorso di studi della dott.ssa Loizzi ha previsto lo studio quadriennale della lingua francese, materia nella quale si è laureata e lo studio triennale della lingua inglese.

Nel 2015, inoltre, la ricorrente ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso A245 e A246 - AC 06 (in lingua francese) con Voto finale 97/100.

Con Determinazione n. 301 del 16.3.2021, è stato approvato il "Sistema dei profili professionali per il personale di comparto della Regione Puglia".

La definizione dei profili professionali e degli ambiti di ruolo è riportata all'interno di singole e specifiche schede descrittive costituenti parte integrante della suddetta determinazione.

In relazione ai profili professionali, la scheda descrittiva riporta, innanzi tutto, la c.d. job description, che racchiude le caratteristiche distintive del profilo. Essa è definita attraverso la individuazione della finalità alla cui realizzazione il singolo profilo professionale concorre, in misura e secondo modalità differenti, e attraverso la descrizione delle principali aree di responsabilità, che seguono lo sviluppo professionale all'interno delle categorie contrattuali.

AVV. ELENA CAFARO

VIA DALMAZIA 161

7021 BARI

PEC: avv.elenacafaro@legalmail.it

La scheda descrittiva contiene, inoltre, il c.d. job profile, ovvero la descrizione delle competenze richieste per ciascun profilo professionale, distinte tra conoscenze tecniche e competenze organizzative e per ciascuna di esse il livello atteso, differenziato tra base, medio ed elevato.

*Le conoscenze tecniche individuano le competenze necessarie per il corretto presidio dei processi, dei procedimenti e delle attività dell'amministrazione regionale; in particolare, esse rappresentano l'insieme delle **conoscenze minime** richieste per l'efficace copertura di ogni singolo ruolo individuato. Tali conoscenze, diversamente modulate con riferimento a ciascun profilo professionale/ambito di ruolo, sono riconducibili ad aree diverse: Normativa/Normativa di ambito, Tecnica amministrativa, Tecnica statistica, Contabilità, finanza e controllo, Programmazione, monitoraggio e valutazione, Organizzazione del lavoro, Tecnologie Comunicazione e Informazione, **Lingue**.*

Nell'Allegato 3 - tabella relativa al profilo professionale tecnico specialista di policy-ambito politiche internazionali- è espressamente prevista, tra l'altro, la conoscenza di livello elevato della lingua inglese e la conoscenza di livello medio di una seconda lingua straniera.

La Regione Puglia, con determinazione dirigenziale n. 1250 del 19 novembre 2021 e con la successiva determinazione n. 1371 del 15 dicembre 2021, ha indetto n. 27 bandi di concorso pubblico per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive n. 209 unità, categoria D, presso la Regione Puglia per vari profili professionali.

*Tra gli altri, è stato indetto il **bando n. 14** per "Specialista tecnico di policy" ambito di ruolo "Politiche internazionali", che prevede l'assunzione di n. 2 unità di personale.*

Tra i requisiti di ammissione, il bando prevedeva il possesso:

*- **Laurea primo livello** (DM 270/2004):*

L-11 Lingue e culture moderne

L-14 Scienze dei servizi giuridici

L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali

L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace

*- **Laurea magistrale** (DM 270/2004)*

"LMG-1 Giurisprudenza

LM-36 Lingue e Letterature dell'Africa e dell'Asia

LM-37 Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane

LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale

LM-52 Relazioni Internazionali

LM-62 Scienze della Politica

LM-81 Scienze della cooperazione e sviluppo

LM-90 Studi europei

AVV. ELENA CAFARO

VIA DALMAZIA 161

7021 BARI

PEC: avv.elenacafaro@legalmail.it

Laurea di primo livello, diploma di laurea, ovvero laurea specialistica o laurea magistrale in una delle classi di lauree di possibile equiparazione a quelle suindicate... ”.

La dott.sa Loizzi ha partecipato al suddetto concorso e, come richiesto nella domanda di partecipazione, ha dichiarato:

- di essere in possesso di Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento equiparata ed equipollente - Lingue e letterature straniere;

- di essere in possesso di Abilitazione all'insegnamento della lingua francese conseguita il 22.07.2015 presso l'Università degli Studi di Bari.

Con determinazione dirigenziale n. 321 del 22 marzo 2022 e successive modifiche e integrazioni, il dirigente della Sezione Personale, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Bando 14, ha nominato la Commissione esaminatrice che si è regolarmente insediata.

Nella seduta del 9.5.2022 (verbale n. 2), la Commissione, preso atto dei criteri stabiliti dal bando di gara per la prova scritta e per la valutazione dei titoli, ha specificato:

- per la prova scritta: a ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta + 0,75 punti

mancata risposta 0 punti

risposta errata - 0,25

- per le risposte relative ai quesiti situazionali:

risposta più efficace +0,75 punti

risposta neutra +0,375 punti

risposta meno efficace 0 punti

La prova scritta si intende superata con un punteggio di 21/30.

- Per la valutazione dei titoli:

“a) titoli di studio fino ad un massimo di 8 punti:

- 1.5 per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; non saranno valutate le lauree propedeutiche alla laurea Specialistica o Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso, **saranno invece valutate le lauree Specialistica o Magistrale correlate alla propedeutica Laurea Triennale utilizzata per l'ammissione al concorso ... ”.***

b) Altri titoli fino ad un massimo di 2 punti:

- 1 punto per ogni abilitazione professionale, solo se attinente al profilo per il quale si concorre... ”.*

La dott.sa Loizzi ha superato la prova scritta ottenendo un punteggio di 25,5 punti con 35 risposte corrette, 3 errate e 2 non date.

Nella seduta del 1° agosto 2022, la Commissione, preso atto dei risultati della prova scritta, ha proceduto con la valutazione dei titoli ed alla redazione della relativa graduatoria contenente i risultati della suddetta

AVV. ELENA CAFARO

VIA DALMAZIA 161

7021 BARI

PEC: avv.elenacafaro@legalmail.it

valutazione.

Come emerge nell'allegato al verbale n. 6, alla ricorrente è stato attribuito unicamente il punteggio relativo al superamento della prova scritta (25.5).

Alla stessa, la Commissione non ha riconosciuto né il punteggio per il possesso della laurea vecchio ordinamento né il punteggio per l'abilitazione professionale considerata dalla Commissione "Abilitazione non valutabile per difetto di attinenza (cfr. art. 7, co. 2, del bando)".

Con istanza di riesame del 19.10.2022, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento di 1,5 per il possesso della laurea vecchio ordinamento quale titolo di studio superiore rispetto alla laurea triennale Lingue e Culture Moderne ed equipollente alle lauree specialistiche (Classi LM 36, LM 37, LM 38, come da D.M. 270/04) correlate alla propedeutica laurea triennale, ed l'ulteriore punteggio (1 punto) per l'abilitazione, ai sensi di quanto disposto dalla Determinazione Dirigenziale n. 301 del 16/03/2021 nella quale, per lo specialista tecnico di Policy - Ambito Politiche Internazionali, è prevista la conoscenza di due lingue straniere.

La Commissione, nella seduta del 24.10.2022 (verbale n. 9), ha proceduto al riesame dell'istanza della ricorrente statuendo: "...di non attribuire alcun punteggio aggiuntivo quanto ad ulteriore titolo di studio ex art. 7 lett.a) del Bando avendo già affrontato il tema e stabilito nel verbale n. 6 (peraltro confermato nel verbale 8) quanto segue: "Con riferimento a n. 3 istanze pervenute per l'attribuzione del punteggio relativo al titolo Laurea Magistrale/Laurea Magistrale a ciclo unico/Laurea Vecchio Ordinamento, la Commissione fa rinvio all'art. 7 del bando, che costituisce lex specialis cui attenersi. La Commissione decide dunque: a) di non poter valutare ulteriormente i diplomi di laurea del vecchio ordinamento, utilizzati essi stessi quale titolo di studio di accesso; b) di non poter valutare ulteriormente la laurea triennale propedeutica alla Laurea (magistrale o specialistica), utilizzata essa stessa, in sede di candidatura, quale titolo di studio di accesso". Per quel che ha riguardo della valutazione del titolo abilitativo professionale, la Commissione decide di non attribuire alcun punteggio aggiuntivo per difetto di attinenza. La candidata, infatti, fa riferimento al titolo di abilitazione all'insegnamento...la Commissione valuta tale professionalità, come dichiarato dalla interessata di carattere pedagogico, inconferente con il profilo del presente concorso, che ha riguardo della selezione di funzionari tecnici di policy. Sebbene, poi, risulti corretto il riferimento... all'A.D. n. 301 del 16.3.2021... tale abilitazione non comprova l'evocata conoscenza di due lingue straniere secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento".

Con la Determinazione n. 1083 del 3.11.2022, la Regione Puglia ha approvato la graduatoria finale, con i vincitori del concorso, ed i verbali della Commissione. La dott.ssa Loizzi si è posizionata al 32° posto.

Gli atti impugnati sono illegittimi e gravemente lesivi per i diritti della ricorrente per i seguenti

MOTIVI

I- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS (VERBALE N. 2 DEL 9.5.2022); DM 270/2004; DM 509/99).

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ ED EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 1 L. N. 241/1990 E ART. 97 COST.). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. N. 241/1990). IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

I.1 - Come esposto nella parte in fatto, la dott.ssa Loizzi ha conseguito la laurea in lingue e letterature straniere, vecchio ordinamento.

La suddetta laurea è equipollente alla laurea magistrale LM-36 e LM-37, indicate dal bando ai fini dei requisiti di ammissione.

Al fine di chiarire l'illegittimità dell'operato della Commissione preme evidenziare che il bando di concorso prevede, quali requisiti di ammissione, il possesso di una laurea di primo livello (triennale) in L-11, L-36 ed L-37 o il possesso di una laurea magistrale.

I requisiti di ammissione ai corsi di laurea consistono nel diploma di scuola secondaria superiore o in un titolo estero idoneo e in un'adeguata preparazione iniziale. In vista dell'accertamento del secondo requisito, i regolamenti didattici di ateneo definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e possono prevedere, ove necessario, un momento di verifica preliminare da svolgersi prima dell'immatricolazione. Comunque, l'obiettivo dell'esame di valutazione delle conoscenze in ingresso non è la selezione degli studenti o la limitazione delle ammissioni, ma la finalità fondamentale consiste nell'orientamento degli iscritti verso studi adeguati alla loro formazione di base che aumenti le loro possibilità di terminare il percorso nei tempi previsti. Se il risultato della prova non è positivo, lo studente può iscriversi al corso di laurea prescelto (purché, come si vedrà subito, non sia a numero programmato), ma contrae un debito formativo, cioè dovrà soddisfare obblighi, per colmare le lacune della sua preparazione, entro il termine del primo anno e, in certi casi, prima dell'inizio delle lezioni, con la guida di un tutor e con il sostegno di corsi o pre-corsi offerti dalle facoltà.

In altri termini, l'ammissione alla laurea magistrale, anche e/o soprattutto alla LM-37, è consentita a tutti i laureati di primo livello in Atenei italiani, indipendentemente dalla classe, purché, in aggiunta al titolo, i candidati abbiano conseguito una votazione finale di almeno 90/110 e siano in possesso di alcuni requisiti minimi, espressi in CFU.

Le lauree di primo livello, quindi, rappresentano quasi nella totalità il requisito di accesso alle lauree magistrali, salvo integrazione di alcune materie.

Nello specifico, le lauree triennali (L-11, L-36 e L-37), considerate quali titoli idonei di ammissione al concorso dal bando 14, sono tutte propedeutiche alla LM-37, equipollente al titolo di studio posseduto dalla ricorrente. Orbene, l'art. 7 del Bando prescrive che saranno assegnati 1,5 punti per la laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla laurea specialistica o magistrale utilizzata per l'ammissione al

concorso.

La Commissione, nel verbale n. 2 del 9.5.2022, ha, inoltre, espressamente specificato che, nella valutazione dei titoli, sarà attribuito il maggior punteggio di 1,5 punti alle “lauree Specialistica o Magistrale correlate alla propedeutica Laurea Triennale utilizzata per l'ammissione al concorso...”.

In altri termini, la lex specialis prevede l'attribuzione dell'ulteriore punteggio di 1,5 punti in caso di ulteriore laurea rispetto a quella utilizzata per accedere al concorso.

Sono considerate, quindi, lauree ulteriori le lauree specialistiche o magistrali che sono il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso.

Nel verbale n. 6, richiamato nel verbale n. 8, la Commissione ha disposto “Con riferimento a n. 3 istanze pervenute per l'attribuzione del punteggio relativo al titolo Laurea Magistrale/Laurea Magistrale a ciclo unico/Laurea Vecchio Ordinamento, la Commissione fa rinvio all'art. 7 del bando, che costituisce lex specialis cui attenersi. La Commissione decide dunque: a) di non poter valutare ulteriormente i diplomi di laurea del vecchio ordinamento, utilizzati essi stessi quale titolo di studio di accesso...”.

A seguito dell'istanza di riesame presentata dalla ricorrente, la Commissione nel verbale n. 9 non ha accolto la domanda di attribuzione del maggior punteggio di 1,5 punti per il possesso della laurea in lingue e letterature straniere vecchio ordinamento richiamando quanto già espresso nei precedenti verbali innanzi citati.

L'assunto non è, però, condivisibile atteso che le lauree triennali, indicate nel bando quale requisito di ammissione, L-11, L-36 ed L-37, sono tutte propedeutiche per conseguire la laurea magistrale in LM- 37.

*Ne consegue che un laureato **nuovo ordinamento** in lingue e letterature moderne ha potuto accedere al concorso con la laurea triennale ed ottenere, giustamente, il maggior punteggio di 1,5 punti per la conseguente laurea magistrale in LM-37 o LM-36 (equipollenti al titolo vecchio ordinamento posseduto dalla ricorrente).*

Possibilità, però, esclusa per i laureati, come la ricorrente, in lingue e letterature straniere vecchio ordinamento che hanno conseguito un titolo non “spacchettabile”.

La disparità di trattamento è evidente in quanto l'operato della Commissione tende a punire ingiustamente solo i concorrenti, come la dott.sa Loizzi, che solo per una circostanza temporale, seppur in possesso di una laurea equiparata alla magistrale per gli altri positivamente valutata, non ha diritto a vedersi riconosciuto il maggior punteggio di 1,5 punti per il titolo posseduto.

*Quanto ritenuto dall'amministrazione resistente nel denegare l'attribuzione di punti 1,5 contrasta con l'orientamento del G.A. che, anche di recente, in un caso analogo alla fattispecie di causa, ha statuito che: “... bando, che consente di attribuire: “sino ad un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio del processo: **i) diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00...** Il predetto titolo ha una valenza superiore alla laurea triennale, essendo assimilabile ad una laurea magistrale o laurea specialistica che sia il proseguimento della laurea*

AVV. ELENA CAFARO

VIA DALMAZIA 161

7021 BARI

PEC: avv.elenacafaro@legalmail.it

triennale indicata come titolo principale per l'accesso al concorso. Questo Tribunale si è ripetutamente espresso sulla dedotta disparità di trattamento nella valutazione dei titoli, richiamando l'orientamento secondo cui "nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale...I" (TAR Roma, Sez. IV, n. 13846 del 26.10.2022).

Il suddetto principio ha ricevuto autorevole avallo dal Consiglio di Stato che, a conferma della sentenza di primo grado con la quale il TAR Roma "ha accolto la censura relativa alla non corretta valutazione del diploma di laurea, ritenendo che la mancata valutazione di esso quale titolo aggiuntivo (perché fatto valere quale titolo di accesso) determinerebbe una discriminazione rispetto ai titolari di laurea specialistica/magistrale che hanno ottenuto il punteggio per titolo aggiuntivo (avendo fatto valere la laurea triennale come titolo di accesso) ha ripercorso l'exkursus normativo in materia: "...8.2. Invero, i dd.mm. n. 509/1999 e n. 270/2004 hanno introdotto il sistema di lauree di primo e secondo livello (la seconda chiamata dapprima laurea specialistica, poi laurea magistrale), precisando le differenze tra le due in relazione all'obiettivo con esse conseguito, ai requisiti di accesso nonché alla relativa durata, da ciò risultando che, ai fini del ciclo completo di studi, è necessario il conseguimento di entrambe le lauree. 8.2.1. In questo senso, è il d.m. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ("Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"), che: a) all'art. 3, recante "Titoli e corsi di studio", ai commi 4 e 5 prevedeva che "Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali" e che "Il corso di laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici";

b) all'art. 6 prevedeva una netta distinzione in relazione ai "Requisiti di ammissione ai corsi di studio" con riferimento, da un lato, al corso di laurea (comma 1) e, dall'altro, al corso di laurea specialistica (comma 2);

c) all'art. 8 distingueva la "Durata normale dei corsi di studio", prevedendo tre anni per i corsi di laurea e "ulteriori due anni dopo la laurea" per i corsi di laurea specialistica. 8.2.2. Tali previsioni hanno poi trovato conferma nel successivo d.m. 22 ottobre 2004, n. 270 ("Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con d.m. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica"), rispettivamente nei commi 4 e 6 dell'art. 3, nei commi 1 e 2 dell'art. 6 e nell'art. 8. 8.3. Ferma la netta distinzione tra i due titoli e la necessità del conseguimento di entrambi per completare l'intero ciclo di studi, la successiva regolamentazione di fonte ministeriale si è concentrata sulla valutazione di essi in rapporto con i titoli di laurea conseguiti secondo l'ordinamento del sistema previgente.

8.3.1. Al riguardo, con d.i. 5 maggio 2004 veniva prevista l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) rilasciati secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS) ai fini della partecipazione ai

concorsi .. 8.3.2. In seguito, l'art. 1 del d.i. 9 luglio 2009 chiariva ulteriormente che, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, sono equiparati il diploma di laurea vecchio ordinamento e la laurea specialistica/magistrale, come dettagliatamente previsto nella tabella allegata ... **questo Collegio ritiene che la disposta equiparazione, sebbene sia finalizzata alla valutazione dei titoli per l'accesso ai concorsi pubblici, sia determinante anche per la ponderazione delle varie tipologie di laurea ai fini della valutazione dei titoli aggiuntivi.**

Del resto, il generale riferimento alla "partecipazione ai concorsi pubblici" deve essere inteso in senso globale, quindi riconoscendo la validità del titolo, non esclusivamente ai fini dell'accesso al concorso, ma anche per ulteriori finalità ad esso connesse (es. valutazione per il riconoscimento di titoli aggiuntivi). In conclusione sul punto, il Collegio, in condivisione con quanto affermato dal primo giudice, **ritiene pertanto illogica e discriminatoria l'attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi solo a chi possiede le lauree di primo e secondo livello e non anche ai possessori del diploma di laurea c.d. vecchio ordinamento: in sintesi, se per accedere al concorso è sufficiente la laurea triennale, chi è in possesso della (unitaria) laurea quadriennale vecchio ordinamento ha oggettivamente un titolo in più"** (TAR Roma Sez. 3T, Sent. n. 12613/2021; Cons. Stato, Sez. IV, Sent. n. 3890 del 17.5.2022).

Non aver considerato, soprattutto a seguito dell'istanza di riesame, la laurea in lingue e letterature straniere vecchio ordinamento quale laurea positivamente valutabile ai fini dell'attribuzione del maggior punteggio previsto dal bando 14 all'art.7, evidenzia la fondatezza del motivo di ricorso e l'illegittimità degli atti gravati. Con l'attribuzione del maggior punteggio di 1,5 punti, la dott.ssa Loizzi avrebbe un punteggio di 27 punti e si posizionerebbe al 15^a posto in graduatoria.

II - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 4 E 7 DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS (VERBALE N. 2 DEL 9.5.2022); DM 7.3.2012). DISPARITA' DI TRATTAMENTO (ART. 3 COST.).

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. N. 241/1990).

ECESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

II.1- Come già rappresentato, la dott.ssa Loizzi, nella domanda di partecipazione ha, altresì, indicato il possesso dell'abilitazione conseguita nella lingua francese.

L'art. 7 del Bando prevede per le abilitazioni professionali, se attinente al profilo per il quale si concorre, l'attribuzione di 1 punto.

La Commissione esaminatrice, del tutto erroneamente ed illegittimamente, ha ritenuto di non riconoscere alla ricorrente il punteggio ulteriore per l'abilitazione ritenendola non attinente.

A seguito dell'istanza di riesame, la Commissione, nel verbale n. 9, ha respinto la richiesta di attribuzione del maggior punteggio per il possesso della abilitazione all'insegnamento ribadendo che non era attinente al profilo

AVV. ELENA CAFARO

VIA DALMAZIA 161

7021 BARI

PEC: avv.elenacafaro@legalmail.it

del concorso e non comprovava l'evocata conoscenza di due lingue straniere secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).

L'operato della Commissione si appalesa contraddittorio ed illegittimo sotto vari profili.

In primo luogo, del tutto travisatamente, la Commissione amplia quanto richiesto dal Bando.

Infatti, in nessuna parte del Bando, sia per i requisiti di ammissione che per la valutazione dei titoli, è stata prevista la certificazione della conoscenza di due lingue straniere.

Il Bando, all'art. 4, prevede che una parte dei quesiti è posta al fine di accertare il livello elevato di conoscenza della lingua inglese, il livello medio di conoscenza di ulteriori due lingue straniere a scelta del candidato tra spagnolo, francese e tedesco.

Pertanto, la verifica della conoscenza dell'inglese e di altre lingue non prevede il possesso di una certificazione di un livello di conoscenza secondo il QCER, ma unicamente il superamento della prova scritta di concorso che, tra l'altro, ha previsto solo 2 quesiti in lingua inglese.

Pertanto, la circostanza che l'abilitazione all'insegnamento non certifichi la conoscenza di due lingue straniere secondo i livelli (quali?) del QCER è motivazione abnorme atteso che, si ripete, la conoscenza delle lingue straniere era valutazione di esame e non di titoli di studio.

Ad ogni buon conto, il QCER individua sei livelli di conoscenza della lingua: dal A1 per i principianti al C2 per coloro che hanno ampia padronanza della lingua.

*In base a quanto stabilito dall'art. 4 del DM del 7.3.2012, è valutato corrispondente con il livello **C1** (avanzato) del QCER il possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera.*

Quindi non vi è dubbio che la dott.ssa Loizzi possieda un livello C1 di conoscenza della lingua francese.

L'inconferenza di quanto assunto dalla Commissione appare ancor più evidente ove si consideri che la laurea in lingue vecchio ordinamento prevedeva lo studio di due lingue, una lingua studiata per l'intero corso universitario (4 anni) e la seconda lingua in un percorso triennale.

Il percorso di studi della dott.ssa Loizzi ha previsto lo studio quadriennale della lingua francese, materia nella quale si è laureata e, come già detto, corrispondente al livello C1, e lo studio triennale della lingua inglese.

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto apoditticamente dalla Commissione esaminatrice, per la dott.ssa Loizzi i livelli di conoscenza delle lingue straniere si evincono dal titolo di studio e ancor prima che dalla abilitazione professionale.

II.2 - *Con riferimento alla non attinenza dell'abilitazione professionale posseduta dalla ricorrente, si evidenzia che la Direttiva n. 3/2018 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, all'art. 5, stabilisce che: "i titoli devono essere individuati e valutati secondo **un criterio di rilevanza e di attinenza con le materie oggetto delle prove d'esame e con le funzioni che si andranno ad esercitare**, cercando il giusto equilibrio tra la valorizzazione delle competenze e del merito e la necessità di non aggravare eccessivamente la commissione con una attività di valutazione di titoli troppo numerosi e di scarsa significatività...".*

È stato già rappresentato che l'art. 4 del Bando indica espressamente che la prova scritta di esame verterà su quesiti tesi a dimostrare la conoscenza delle lingue straniere.

Come già evidenziato, con DD n. 301/21 la Regione Puglia ha individuato i profili professionali per il personale di comparto.

Nell'Allegato 3 - tabella relativa al profilo professionale tecnico specialista di policy-ambito politiche internazionali, è espressamente prevista, tra l'altro, la conoscenza di livello elevato della lingua inglese e la conoscenza di livello medio di una seconda lingua straniera, attribuendo alla conoscenza delle lingue un ruolo quanto meno importante.

Non si comprendono, pertanto, le motivazioni della Commissione che ha ritenuto di escludere l'attinenza dell'abilitazione professionale della ricorrente ove la conoscenza di più lingue straniere sarebbe stata oggetto della prova d'esame ed è richiesta per lo svolgimento delle funzioni del funzionario specialista in ambito delle politiche internazionali.

Si rappresenta, inoltre, che per altri candidati, le abilitazioni professionali sono state positivamente valutate perché attinenti con le materie d'esame e per l'accesso al concorso, circostanza questa non verificatasi, immotivatamente, per la ricorrente.

Tale illegittimo comportamento è sintomo di una evidente disparità di trattamento che inficia ulteriormente l'operato della Commissione.

Alla luce di quanto innanzi rilevato, alla dott.ssa Loizzi spetterebbe l'attribuzione dell'ulteriore punteggio di 1 punto per il possesso di una abilitazione professionale attinente alle materie di concorso.

Qualora le venissero riconosciuti sia i punti 1,5 per il titolo di studio che 1 per l'abilitazione, la dott.sa Loizzi avrebbe un punteggio di 28 punti e si posizionerebbe al 7° posto in graduatoria.

II.3 - *L'erroneità della valutazione della Commissione si rinviene anche nella circostanza per la quale, ove il titolo abilitativo all'insegnamento della lingua francese non possa essere considerato attinente, non vi è dubbio che tale abilitazione può essere valutata quale master di II livello con l'attribuzione del maggior punteggio di 1,5 punti.*

Il Tirocinio Formativo Attivo (abbreviato in TFA) *è un corso universitario annuale finalizzato all'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie italiane. Il primo ciclo fu istituito nell'anno accademico 2011-2012 (anche se i corsi si svolsero di fatto nell'anno accademico successivo), il secondo nell'anno accademico 2014-2015 (data in cui la dott.ssa Loizzi lo ha conseguito).*

A partire dal terzo ciclo, il TFA consente esclusivamente l'abilitazione all'insegnamento su posti di sostegno agli alunni diversamente abili, mentre per ciò che riguarda l'insegnamento delle discipline è stato sostituito da altri percorsi abilitanti.

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione nel verbale n. 9, l'indirizzo del TFA conseguito dalla dott.ssa Loizzi non ha scopo prevalentemente pedagogico ma disciplinare.

L'abilitazione all'insegnamento del TFA classi A245-A246 - LINGUA FRANCESE-LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE, comporta, inoltre, la conoscenza dell'assetto etnico e linguistico dei Paesi stranieri in cui si parla la lingua oggetto d'esame, nonché la civiltà dei suddetti Paesi, sotto l'aspetto letterario, artistico, storico, sociale ed economico, dalle origini ad oggi.

Inoltre, l'abilitazione con il TFA è conseguita all'esito di un percorso formativo di un anno con l'obbligo di frequenza delle lezioni, il superamento di nove esami e 475 ore di tirocinio diretto e indiretto nella scuola secondaria di primo e secondo grado, per un totale di 60 CFU.

Per i master di II livello è, infatti, previsto il possesso di una laurea magistrale, il percorso formativo dura un anno ed attribuisce 60 CFU.

III - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990. IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

III.1 - *Nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova a risposta multipla.*

Il quesito n. 3 della prova scritta sostenuta dalla ricorrente è il seguente: "Nella gestione dei rapporti internazionali, il raggiungimento degli obiettivi desiderati, grazie a tecniche e strumenti di comunicazione, si definisce:

- *A- Efficacia comunicativa (communicative effectiveness)*
- *B- Approccio comunicativo (communicative approach)*
- *C- Strategia comunicativa (communicative strategy)".*

La risposta ritenuta corretta dalla Commissione è la lettera A mentre la ricorrente ha risposto la lettera C. Pertanto, ha avuto una penalità di -0.25 punti.

La risposta resa dalla ricorrente non può ritenersi scorretta.

Posto che non vi sono riferimenti testuali di una definizione univoca di ciò che si definisce "communicative effectiveness", da una ricerca sui siti web relativi all'argomento, l'efficacia comunicativa è definita come un processo, un percorso, una tecnica che permette la condivisione di idee in modo chiaro.

La "communicative effectiveness" è definita come "the process of exchanging ideas, thoughts, opinions, knowledge, and data so that the message is received and understood with clarity and purpose (La comunicazione efficace è il processo di scambio di idee, pensieri, opinioni, conoscenze e dati in modo che il messaggio sia ricevuto e compreso con chiarezza e scopo) (<https://www.coursera.org/articles/communication-effectiveness>), oppure "Effective communication is a process of exchanging ideas, thoughts, knowledge and

information such that the purpose or intention is fulfilled in the best possible manner. In simple words, it is nothing but the presentation of views by the sender in a way best understood by the receiver” (Una comunicazione efficace è un processo di scambio di idee, pensieri, conoscenze e informazioni in modo tale che lo scopo o l'intenzione sia realizzato nel miglior modo possibile. In parole semplici, non è altro che la presentazione delle opinioni da parte del mittente in un modo meglio compreso dal destinatario) (<https://theinvestorsbook.com/effective-communication.html>) ed ancora: **“Effective communication is the process of delivering messages to a target audience in a way that guarantees satisfactory reception and understanding. If the communication is effective, both the sender and the receiver will share the same information at the end of the process”** (Una comunicazione efficace è il processo di consegna di messaggi a un pubblico target in modo da garantire una ricezione e una comprensione soddisfacenti. Se la comunicazione è efficace, sia il mittente che il destinatario condivideranno le stesse informazioni alla fine del processo) (<https://www.myaccountingcourse.com/accounting-dictionary/effective-communication>).

La “communicative strategy” è definita: **“A communication strategy is a plan through which a company can achieve the communication objectives. It constitutes different elements such as setting the goals of communicating, selecting a target market, and then formulating a plan. Communication strategy empowers an organization to have a scheme of planning for sharing information effectively”** (Una strategia di comunicazione è un piano attraverso il quale un'azienda può raggiungere gli obiettivi di comunicazione. Costituisce diversi elementi come la definizione degli obiettivi di comunicazione, la selezione di un mercato target e quindi la formulazione di un piano. La strategia di comunicazione consente a un'organizzazione di avere uno schema di pianificazione per condividere le informazioni in modo efficace) (<https://www.marketing91.com/communication-strategy/>), oppure:

“Communication strategies are plans for communicating information related to a specific issue, event, situation, or audience” (Le strategie di comunicazione sono piani per comunicare informazioni relative a un problema specifico, evento, situazione o pubblico) (<https://semspub.epa.gov/work/HQ/174743.pdf>).

Dalle definizioni ritrovate è evidente che non vi è una vera e propria definizione né di “efficacia comunicativa” né di “strategia comunicativa” atteso che in entrambi i casi si parla di processo comunicativo o piano comunicativo per raggiungere gli obiettivi desiderati.

Inoltre, da quanto emerge dalle descrizioni innanzi citate, le risposte A e C del quesito devono considerarsi entrambe corrette atteso che anche la strategia di comunicazione è il raggiungimento degli obiettivi desiderati. La giurisprudenza ha, in più occasioni, puntualizzato che: “non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); b) in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla

AVV. ELENA CAFARO

VIA DALMAZIA 161

7021 BARI

PEC: avv.elenacafaro@legalmail.it

esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta" (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terzaquater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018)" (Cons. Stato Sez. III, Sent. n. 158/2021).

Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte - soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata - ritenendo però errata la sola risposta formulata dalla ricorrente.

III.2 - *Alla luce di quanto innanzi rilevato, alla dott.ssa Loizzi è stata illegittimamente applicata la penalità di -0,25 punti.*

Ad essa deve, pertanto, essere attribuito il punteggio per la risposta esatta di 0,75 punti, con la conseguente attribuzione di un ulteriore punto.

Ove alla ricorrente fosse stato attribuito il giusto punteggio relativo alla (i) valutazione del titolo di studio (1,5), (ii) abilitazione (1) (iii) risposta esatta della prova scritta (1), la dott.ssa Loizzi conseguirebbe ben 29 punti che la posizionerebbero al n. 1 in graduatoria unitamente al primo classificato.

*

SULL'ISTANZA CAUTELARE.

La fondatezza dei motivi di illegittimità dedotti rende palese la sussistenza del fumus boni iuris per la concessione della tutela cautelare, attraverso l'adozione di ogni misura ritenuta idonea da codesto On. le TAR, nelle more della definizione nel merito della presente controversia, a soddisfare l'interesse del ricorrente.

La impugnata graduatoria di cui alla DD 1083/22 ha una durata di 2 anni.

La dott.ssa Loizzi non avrebbe, di fatto, la possibilità di veder rispettati i propri diritti qualora non intervenisse la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato anche solo ai fini del riesame.

Ragion per cui la tutela cautelare, nel caso di specie, si impone proprio al fine di evitare che i tempi ordinariamente necessari per la definizione del giudizio rendano di fatto impossibile e inattuabile l'interesse del ricorrente.

*

ISTANZA EX ART. 116 C.P.A.

I - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 22-25, L. N. 241/1990 E S.M.I. ART. 2 E ART. 6 DEL D.P.R. N. 184/2006. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA (ART. 24 COST). VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 241/1990 E ARTT. 3 E 97 COST.. VIOLAZIONE DELL'ART. 41 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI COLLABORAZIONE E BUONA FEDE. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI PRESUPPOSTO, MANIFESTA ILLOGICITÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA ED INADEGUATEZZA

AVV. ELENA CAFARO

VIA DALMAZIA 161

7021 BARI

PEC: avv.elenacafaro@legalmail.it

DELLA MOTIVAZIONE.

La dott.ssa Loizzi ha presentato, in data 28 novembre 2022, istanza di accesso agli atti per l'ostensione delle domande di partecipazione, contenenti, tra l'altro, gli indirizzi pec dei sigg.ri: Colacchi Emiliano, Caravegno Sara, Ragni Francesco Paolo, Puricella Anna Grazia, Ventola Luciana, odierni controinteressati.

Con nota PEC del 13.12.2022, la Formez ha riscontrato la suindicata istanza limitandosi, però, a comunicare unicamente gli indirizzi di residenza e di posta elettronica, omettendo di inviare anche le domande di partecipazione dei controinteressati contenenti le dichiarazioni relative al possesso dei titoli di studio.

La partecipazione ad una procedura concorsuale, di per sé, costituisce, infatti, assenso all'ostensione dei propri dati. Nelle procedure concorsuali, infatti, tutti gli atti dei candidati ad un concorso, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale di disponibilità dei partecipanti, di modo che le domande e i documenti prodotti dai candidati - così come i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati - sono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa "in radice" l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza.

Appare evidente la fondatezza della presente istanza, atteso che: 1) la legittimazione e l'interesse della ricorrente, stante l'esistenza dello stretto nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e negata e la posizione della ricorrente partecipante alla procedura concorsuale de qua; 2) le concrete esigenze di difesa e di trasparenza dell'azione amministrativa che la ricorrente intende soddisfare con la conoscenza dei documenti di cui è stato richiesto l'accesso, si appalesano del tutto conformi alle precipue finalità perseguite dalla normativa innanzi epigrafata, agevolmente individuabili nello scopo di rendere trasparente l'attività amministrativa e di consentire la tutela giurisdizionale contro di essa.

*

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede, ai sensi degli artt. 63 e 64 cpa, di ordinare all'Amministrazione il deposito delle domande di partecipazione dei concorrenti al fine di avere contezza dei titoli di studio dichiarati e successivamente valutati, anche al fine della proposizione di eventuali motivi aggiunti e/o una integrazione del contraddittorio, qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite.

Si rappresenta, infatti, che dalla graduatoria non è possibile risalire alle residenze o agli indirizzi pec dei concorrenti in quanto è indicato unicamente il nominativo.

*

ISTANZA DI OSCURAMENTO.

L'art. 52 del d.lgs. 196/2003, prevede che "L'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del

AVV. ELENA CAFARO

VIA DALMAZIA 161

7021 BARI

PEC: avv.elenacafaro@legalmail.it

provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento".

La fattispecie oggetto del presente giudizio attiene a materia contenente dati sensibili, soggetti per legge a "riservatezza".

Per tale ragione, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità e della riservatezza della parte interessata, si chiede che Codesto On. le Collegio Voglia procedere all'oscuramento delle generalità dei dati identificativi del ricorrente.

* * * * *

Alla luce di quanto innanzi eccepito e dedotto, e con riserva di ulteriormente dedurre nel corso della discussione orale, e con riserva di motivi aggiunti

SI CHIEDE

che l'Ecc. mo TAR adito Voglia, in accoglimento del presente ricorso e previa adozione di idonee misure cautelari, annullare gli atti impugnati, nonché dichiarare la nullità degli eventuali contratti firmati.

Accogliere l'istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. ordinando a FORMEZ il rilascio di copia di tutta la documentazione richiesta.

Con ogni conseguenza di legge relativamente a spese, diritti ed onorario del presente giudizio.

Ai sensi del d.P.R. 30.5.2002 n. 115 (T.U. in Materia di Spese di Giustizia) si dichiara che la presente controversia sconta il pagamento del contributo unificato nella misura di € 325,00.

Bari, 29 dicembre 2022

avv. Mario Assennato

avv. Elena Cafaro

*

In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

La Regione Puglia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della ordinanza n. 75/2024 e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato (documenti che si allegano al presente avviso) su supporto informatico, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della ordinanza n. 75/2024 del TAR Bari Sez. I (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

AVV. ELENA CAFARO

VIA DALMAZIA 161

7021 BARI

PEC: avv.elenacafaro@legalmail.it

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (RG n. 7/2023) e dell'anno di deposito (2023) nella sezione "Ricerche" "Ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "TAR Puglia - Bari" della sezione TAR "Tribunali amministrativi regionali";

la Regione Puglia, inoltre:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'ordinanza 75/2024, l'elenco nominativo dei controinteressati, il presente avviso;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente, all'indirizzo **pec: avv.elenacafaro@legalmail.it**, un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della ordinanza n. 75/2024 del TAR Bari e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà curare che sulla home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Bari, 24 gennaio 2024

Avv. Mario Assennato

Avv. Elena Cafaro